

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 23 maggio 2014



PIANO CASA

Italia Oggi 23/05/14 P. 26 Lavori specialistici più liberi Andrea Mascolini 1

RESTAURATORI

Italia Oggi 23/05/14 P. 30 Restauratore, arrivano i criteri per la qualifica Benedetta Pacelli 2

PREVIDENZA AVVOCATI

Italia Oggi 23/05/14 P. 30 Gratuito patrocinio all'incasso Ignazio Marino 3

MEDICI

Italia Oggi 23/05/14 P. 30 Deontologia sulle spine Benedetta Pacelli 4

APPALTI/ Le novità in materia di gare contenute nel Piano casa convertito in legge

Lavori specialistici più liberi


Qualificazione per le verifiche facilitata per due anni

DI ANDREA MASCOLINI

Meno vincoli per gli appalti di lavori specialistici, anche se fra un anno verranno nuovamente riscritte le norme di qualificazione; fatti salvi i bandi di gara approvati da ottobre 2013 a fine aprile 2014; requisiti minimi per le mandanti e le mandatarie anche negli appalti di forniture e servizi; qualificazione per le verifiche dei progetti più facile ancora per due anni.

Sono queste alcune delle principali novità contenute nel dl 47/2014 (Piano casa) convertito in legge, che è in attesa di pubblicazione in G.U. Per la disciplina dei lavori specialistici il testo dell'articolo 12 del decreto convertito in legge dal parlamento riformula le due disposizioni regolamentari che disciplinano la materia e che il Consiglio di Stato aveva bocciato e il dpr 30 ottobre 2013 aveva annullato. La disciplina che viene delineata, che riprende integralmente il contenuto del dm infrastrutture del 24 aprile 2013, avrà valore per dodici mesi, periodo nel quale si dovranno riscrivere i commi 2 degli articoli 107 e 109 del regolamento del Codice (Dpr 207/2010). Per adesso quindi le strutture, gli impianti e le opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (cioè a qualificazione obbligatoria) sono le seguenti: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32. Invece sono considerate opere "superspecialistiche" (cioè con

obbligo di subappalto o di costituzione di ATI verticale fra impresa generale e impresa specializzata) le lavorazioni relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A del dpr 207/2010, nonché le seguenti categorie individuate nel medesimo allegato A: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Queste lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in




possesso delle relative qualificazioni. Importante è la norma che fa salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 29 novembre 2013 (entrata in vigore del dpr 30 ottobre 2013) e al 26 aprile 2014 (vigenza del dm infrastrutture del 24 aprile 2014), nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La norma, molto opportuna visto che nelle varie versioni dei decreti "Salva Roma" i regimi applicabili erano diversi da quello attuale, precisa che la salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento.

Un importante intervento riguarda poi la disciplina dei requisiti in caso di raggruppamento temporaneo di imprese,

o di consorzio: viene infatti abrogato il comma 13 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici che, soltanto per il settore dei lavori, prevedeva l'obbligo per i concorrenti riuniti di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso. La norma modifica anche l'art. 92 del regolamento del codice, rendendo applicabile anche al settore delle forniture e dei servizi la previsione per cui la mandataria o capogruppo del raggruppamento temporaneo (e una delle imprese consorziate, in caso di consorzio ordinario) dovrà possedere almeno il 40% dei requisiti previsti dal bando di gara, mentre le mandanti (e le altre consorziate) dovranno documentare il possesso di almeno il 10% dei requisiti. Si ammette

inoltre che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possano essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio, logica conseguenza dell'abrogazione del comma 13 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici.

Infine l'articolo 12 del decreto convertito in legge stabilisce che per gli affidamenti di incarichi di verifica dei progetti si possa per altri due anni (fino a giugno 2016) qualificarsi anche con i requisiti maturati nel settore della progettazione e direzione dei lavori (la norma toccata è l'articolo 357, comma 19 del dpr 207/2010).



Il ministro dei beni culturali ha approvato le linee guida

Restauratore, arrivano i criteri per la qualifica

DI **BENEDETTA PACELLI**

Arrivano i nuovi criteri per ottenere la qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali. Ad annunciarlo lo stesso ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, che fa sapere di aver approvato le linee guida applicative dell'articolo 182 del codice dei beni culturali (dlgs 42/04) che in via transitoria ha dettato una disciplina per l'acquisizione, diretta o indiretta, dell'abilitazione professionale. La stessa che consentirà poi, una volta che il sistema sarà a regime, di far parte di specifici albi costituiti presso il ministero. È lo stesso codice dei beni culturali a prevedere, appunto, che in una prima fase transitoria la qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali si acquisisca mediante un'apposita procedura di selezione pubblica che dovrà essere conclusa entro il 30 giugno 2015. Secondo la norma di riferimento, infatti, il titolo spetterà di diritto a un ristretto campo di soggetti: chi ha conseguito il titolo di laurea quinquennale, o in alternativa il diploma presso le accademie e gli istituti di alta formazione accreditati. Tutti gli altri soggetti che si sono formati altrove o hanno acquisito un'esperienza sul campo dovranno dimostrare di essere idonei e soprattutto di essere in possesso di determinati requisiti. In particolare accanto ad alcuni titoli di studio magari regionali, le attività di restauro svolte e le competenze autocertificate. Il tutto, come si legge nella premessa alle linee guida, con l'obiettivo di «dare ordine alla situazione pregressa esistente sul mercato del lavoro».

L'iter del provvedimento. È comunque la stessa disciplina sul settore ad aver subito diverse modifiche dopo che, con il dm 53/09, era

stata disciplinata la prova di idoneità utile all'acquisizione di tali qualifiche. Sulla base di apposite linee guida, poi, a partire dal settembre di quell'anno era stata avviata una procedura di selezione telematica delle domande. Ma si concluse con un nulla di fatto: secondo le rappresentanze sindacali di settore, ma anche il parlamento (che approvò due mozioni) le procedure erano troppo restrittive e penalizzanti, specie per alcune categorie di operatori. La selezione fu così sospesa a fine 2010 con l'obiettivo nel frattempo di rivedere l'articolo 182. Detto, fatto. La sua ridefinizione avvenne con la legge n. 7/2013 che prevede, sulla base di nuovi requisiti, una (nuova) procedura di selezione pubblica, che appunto dovrà essere chiusa entro il 30 giugno del 2015.

Che cosa prevedono le linee guida. Dunque in questa fase transitoria per acquisire il titolo di restauratori o di collaboratore restauratore dei beni culturali è necessario svolgere una selezione pubblica, oppure superare una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante all'esercizio dell'attività (solo per chi ambisce al titolo di restauratore). La qualifica si acquisisce, poi, per il settore o i settori specifici richiesti che dovranno essere indicati nella domanda. Ma per la prova di idoneità sarà necessario un ulteriore decreto del Mibac definito di concerto con il Miur. Infine, si legge ancora nella bozza di linee guida, le selezioni e le prove verranno indette mediante bandi pubblicati sul sito del ministero. «Accogliamo con favore la notizia dell'approvazione delle linee guida», commentano i sindacati di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil che comunque in attesa di poter leggere il testo ufficiale sperano, «che abbia prevalso la logica delle competenze e la valutazione dell'esperienza dei lavoratori del settore, come da noi sostenuto con forza in questi anni».



La proposta dell'ente di previdenza degli avvocati al vaglio del ministro della giustizia

Gratuito patrocinio all'incasso

Da Cassa forense 180 mln. Da compensare con le tasse

DI IGNAZIO MARINO

Cassa forense pronta ad anticipare allo stato italiano 180 milioni di euro per far sì che gli avvocati ricevano subito quanto loro dovuto per aver prestato gratuito patrocinio. L'ente di previdenza in cambio compenserebbe il credito con le ritenute dovute ogni anno all'erario (da calcolare su circa 700 milioni pagati in pensioni agli iscritti).

È una delle priorità del mandato del nuovo presidente Nunzio Luciano. E oggi la questione è sul tavolo del ministro della giustizia per capire come arrivare al risultato finale dopo le aperture, al Consiglio nazionale e Cassa forense, di Andrea Orlando all'interno delle riunioni ormai periodiche per arrivare al processo civile telematico. Ad anticipare l'avanzamento del progetto è stato lo stesso Luciano nel corso di un convegno sul futuro previdenziale degli avvocati tenutosi il 21 maggio a Verbania e organiz-

zato dal consiglio dell'ordine territoriale.

Il gratuito patrocinio. Al fine di essere rappresentata in giudizio, la persona priva di mezzi economici può richiedere la nomina d'ufficio di un legale e la sua assistenza a spese dello stato.

Nel 2012 il ministero della giustizia per questo capitolo di spesa ha ricevuto fondi per 180 milioni di euro. Si tratta di una cifra che negli anni è andata crescendo: erano 165 milioni nel 2011 e 155 milioni nel 2010.

In realtà, secondo quanto riferito dallo stesso Luciano, che all'idea della compensazione



Nunzio Luciano

aveva già cominciato a lavorare da vicepresidente nel precedente mandato, il debito accumulato dallo stato è probabilmente molto più alto.

Sono migliaia, infatti, oggi gli avvocati che attendono di essere pagati non solo per i cronici ritardi della pubblica amministrazione ma anche perché la cifra messa a bilancio, secondo i diretti interessati, non coprirebbe il reale debito nei confronti dell'avvocatura.

Circoscrivere il fenomeno dei crediti vantati dagli avvocati è del resto la cosa più difficile. Grazie alla collaborazione con il mini-

debito latente, Nunzio Luciano ha riportato un dato fino ad oggi «riservato» del report interno Alm (Asset liability management) riguardante il tasso di copertura del debito previdenziale intorno al 28% (dei 28 miliardi stimati). Solo qualche anno fa era del 13% e in futuro è destinato a salire fino alla copertura totale


Per quanto riguarda il prossimo bilancio tecnico a cinquant'anni da elaborare entro fine anno, infine, Rosa ha posto la necessità di elaborare proiezioni quanto più aderenti alla realtà: in passato Cassa forense si è attenuta rigorosamente alle indicazioni ministeriali sulle variabili da proiettare nel tempo che indicavano un prodotto interno lordo del paese e quindi anche una ricchezza della categoria, seppure con percentuali prudenti, in crescita.

Non è difficile constatare un'economia da qualche anno in recessione e dei redditi degli avvocati (in media) ritornati ai livelli degli anni 90.

—© Riproduzione riservata—

stero della giustizia, che dalla compensazione ne ricaverebbe un immediato beneficio, la strada appare ora segnata. Definita la cifra il progetto è quello di anticipare allo stato i fondi messi a bilancio in modo che gli avvocati possano emettere fattura, incassare e pagare subito l'Iva e la ritenuta d'acconto oltre che i contributi alla gestione previdenziale. Di conseguenza si otterrebbe un'iniezione di liquidità che farebbe, ad avviso di Luciano, bene sia allo stato (che sistemerebbe un suo debito) sia all'avvocatura la cui crisi dei redditi dura oramai da qualche anno.

La sostenibilità dell'operazione non è in discussione visto le disponibilità (7 miliardi di patrimonio) della Cassa e il miglioramento dei suoi conti. Il convegno di Verbania in questo senso ha rappresentato l'occasione per fare il punto sul futuro dell'ente degli avvocati. Incalzato dall'ex presidente di Cassa forense, Paolo Rosa, sul



MEDICI/ Polemiche sul nuovo codice

Deontologia sulle spine

DI **BENEDETTA PACELLI**

Sarà presentato ufficialmente oggi, ma il nuovo codice deontologico dei medici, approvato il 18 maggio dal Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), già si prepara a finire nella aule dei tribunali.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il nuovo regolamento di condotta dei camici bianchi non va giù a una decina di ordini territoriali. Tanto che alcuni hanno già annunciato l'intenzione di fare ricorso al Tar o in alternativa di continuare a far valere quello precedente. In particolare, preoccupa l'indiscrezione secondo cui il termine «eutanasia» dovrebbe essere stato sostituito con quello di «pratiche per la buona morte». E poi tra i medici c'è apprensione anche per il contenuto di un altro articolo che potrebbe essere stato modificato, quello relativo all'obiezione di coscienza nel caso in cui al medico dovessero essere richieste prestazioni che contrastino con essa o i suoi personali

convincimenti. Alla base di malumori sollevati da altri ordini, invece, il fatto che nel nuovo codice sarebbero stati inseriti argomenti ritenuti estranei al perimetro della deontologia professionale. Tra i quali: il rispetto delle modifiche organizzative decise dai servizi sanitari regionali o dalle aziende, l'obbligo di avere un'assicurazione professionale e le modifiche inserite per le figure dei medici militari. Il nuovo codice, infatti si è arricchito di quattro articoli inediti. Il primo dedicato appunto alla medicina militare (con l'introduzione della voce bioterrorismo e il divieto assoluto, per il medico, di essere coinvolto a qualunque titolo nel reato di tortura), poi un articolo sulla medicina potenziativa o cybermedicina (il tentativo di fissare nuove frontiere ai limiti fisiologici), quello sulla telemedicina, con la precisazione che non può mai sostituirsi alla visita di persona al paziente) e infine sulle organizzazioni sanitarie, con il medico coinvolto ma allo stesso tempo autonomo rispetto alle logiche dell'aziendalizzazione.

